

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(253) - RECLAMO DEL CALCIATORE MANUEL VESCOVI AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 24.2.2011 (delibera G.S. C.U. n. 34 del 27.2.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 36 del 12.3.2008 – Campionato 1^ Categoria).

Visti gli atti;
letto il ricorso;

considerato che il calciatore Manuel Vescovi ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Emilia Romagna che ha respinto il ricorso della Società Pol. Sabbionese avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul CU. n. 34 del 27.2.2008 che aveva inflitto allo stesso la squalifica fino al 24.2.2011;
considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.

(259) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD SETTEVILLE CASE ROSSE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTA AL MASSAGGIATORE ANDREA ANNIBALDI (delibera G.S. C.U. n. 132 del 13.3.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 132 del 10.4.2008 – Campionato Allievi Provinciali).

Visti gli atti;
letto il ricorso;

considerato che la Società ASD Setteville Case Rosse ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Lazio che ha accolto il ricorso della

stessa avverso la squalifica del massaggiatore Andrea Annibaldi, inizialmente inflitta dal Giudice Sportivo, riducendola dal 31.12.2011 al 31.12.2010;
considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;
considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(243) - RECLAMO DELLA SOCIETA' US CALCIO MONTENERO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONTENERO-ATLETICO TRIVENTO DEL 24.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 97 del 27.3.2008 – Campionato di Eccellenza).

La società calcio Montenero proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Molise avverso la regolarità della gara Calcio Montenero – Atletico Trivento del 24 febbraio 2008 Campionato Eccellenza, perché nella stessa era stato impiegato il calciatore Antonio Corradino, che, essendo iscritto nell'Albo Allenatori e non potendo tesserarsi come calciatore, non aveva titolo di partecipare alla gara.

La C.D.T. con decisione del 27 marzo 2008 rigettava il reclamo.

Ricorre la società Montenero per la revoca di tale decisione, deducendo gli stessi motivi esposti in primo grado e citando a sostegno la decisione 13 dicembre 2007 di questa Commissione.

Il ricorso è infondato.

Risulta dagli atti che il calciatore di cui trattasi, ancorché iscritto nell'Albo Allenatori, di fatto non svolgeva la conseguente attività, sicché egli poteva richiedere il tesseramento quale calciatore dilettante giusto l'art. 40 comma secondo NOIF.

La sua partecipazione alla gara in oggetto era stata pertanto del tutto regolare.

Non sussiste contraddittorietà tra la presente decisione e quella richiamata dalla ricorrente, trattandosi di diversa fattispecie afferente il caso di un tesserato che, nel mentre svolgeva l'attività di allenatore per una società, era nel contempo tesserato quale calciatore per altra società, così incorrendo nel divieto deducibile a contrario dal medesimo art. 40 comma secondo cit.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(279) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD VALDIVARA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CORNIGLIANESE-VALDIVARA DEL 13.4.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria - C.U. n. 57 del 17.4.2008 – Campionato di Eccellenza).

La società Valdivara proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Liguria avverso la regolarità della gara Corniglianese – Valdivara del 13 aprile 2008 Campionato Eccellenza per la partecipazione ad essa del calciatore Pessot Alessio che non risultava tesserato per la società Corniglianese.

La C.D.T. con decisione del 17 aprile 2008 respingeva il reclamo, motivando che la società Corniglianese aveva in effetti richiesto l'aggiornamento del tesseramento del calciatore Pessot Alessio e che tale richiesta erroneamente era stata registrata a nome Pessotti Alessio, con conseguente emissione di nuova tessera e nuovo numero di matricola. E che l'errore era stato tuttavia corretto, per cui la società Corniglianese nella gara reclamata aveva impiegato il calciatore Pessot Alessio che era l'effettivo tesserato. Ricorre la società Valdivara, chiedendo la revoca della decisione, adducendo gli stessi motivi del reclamo.

Il ricorso è infondato.

Risulta oltre ogni ragionevole dubbio che la società Corniglianese aveva tesserato e successivamente utilizzato il calciatore Pessot Alessio e che l'emissione tessera a nome Pessotti Alessio era frutto di un errore del competente Ufficio Tesseramento, poi sanato.

Errore su cui la società Corniglianese non aveva inteso equivocare, seguitando ad utilizzare il calciatore per come lo aveva tesserato.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(247) - RECLAMO DELLA SOCIETA' VIS TERRACINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS LATINA-VIS TERRACINA DEL 2.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 129 del 3.4.2008 – Campionato di Promozione).

La società Vis Terracina inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Lazio avverso la regolarità della gara Virus Latina Calcio – Vis Terracina del 2 marzo 2008 Campionato Promozione, deducendo che alla stessa avevano preso parte quattro calciatori (Di Magno Giampaolo, Facci Mauro, Luceri Sandro, Cacciapuoti Marco), che, essendo iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come allenatori, non potevano essere tesserati quali calciatori per la società Virtus Latina in quanto non risultavano tesserati come tecnici per la stessa società.

Per cui tali calciatori non avevano titolo di partecipare alla gara, stante la mancata osservanza degli artt. 38 e 40 comma secondo N.O.I.F., nonché degli artt. 17, 18, 31, 33 e 34 Regolamento del Settore Tecnico.

La C.D.T., con decisione pubblicata il 3 aprile 2008, respingeva il reclamo, motivando che i calciatori di cui si trattava, iscritti nell'Albo del Settore Tecnico, non risultavano tuttavia tesserati come tecnici per alcuna società, sicché potevano tesserarsi come calciatori, la cui partecipazione alla gara in oggetto era pertanto del tutto regolare.

Ricorre la società Vis Terracina, riproponendo gli stessi motivi del reclamo ed aggiungendo che questa Commissione, giudicando su caso analogo, aveva deciso in modo conforme alle ragioni della ricorrente.

Il ricorso è infondato.

La C.D.T. ha motivato che, dalla correlazione degli artt. 40 N.O.I.F. e 34 del Regolamento del Settore Tecnico, si evince che gli allenatori dilettanti possono tesserarsi come calciatori o per le società presso le quali svolgono attività di tecnici ovvero per qualsiasi società nel caso in cui l'attività di tecnico non sia di fatto svolta.

E poiché i quattro calciatori di cui sopra non avevano contratto alcun rapporto quali tecnici, essi potevano tesserarsi come calciatori, per cui la loro partecipazione alla gara in oggetto era regolare.

Tale decisione, che va confermata, non contrasta con quella di questa Commissione, richiamata dalla ricorrente, che aveva ad oggetto il diverso caso di un tesserato che, iscritto nell'Albo Allenatori, svolgeva attività di tecnico per una società e, nel contempo, risultava tesserato quale calciatore per altra società, così che, giusto il disposto dell'art. 40 comma secondo N.O.I.F., la sua partecipazione alla gara reclamata era del tutto irregolare.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

(248) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD VIRTUS M. SANTANGIOLESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS M. SANTANGIOLESE-VASTOGIRARDI DEL 30.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 101 del 10.4.2008 - Campionato di Promozione).

La società Vastogirardi aveva chiesto che la Commissione Disciplinare Territoriale Molise comminasse alla società Santangiolese la punizione sportiva della perdita della gara Virtus M. Santangiolese – Vastogirardi del 30 marzo 2008 Campionato Promozione per la partecipazione ad essa di un calciatore (Matera Carmine) in corso di squalifica.

La CD Territoriale il 10 aprile 2008 accoglieva il reclamo e decideva come da domanda.

Ricorre la società Santangiolese e chiede la revoca della decisione per erronea interpretazione dell'art. 17 comma terzo C.G.S. in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado.

Il ricorso è per altri versi fondato.

Occorre premettere che la gara immediatamente successiva alla squalifica del calciatore, fissata per il 16 marzo 2008 e nella quale la squalifica si sarebbe dovuta scontare, era stata annullata per l'esclusione dal campionato della società antagonista della ricorrente.

Poiché l'esclusione era avvenuta durante il girone di ritorno, ai sensi dell'art. 53 comma quarto NOIF la gara non disputata era da considerarsi perduta con il punteggio di 0 – 3 ed aveva avuto un risultato valido ai fini della classifica.

Il calciatore, non essendo stato inserito tra i partecipanti a tale gara ed avendo scontato la squalifica ai sensi dell'art. 22 comma quarto CGS, aveva titolo di partecipare alla successiva gara del 30 marzo 2008, oggetto del ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata, con tutte le conseguenze in relazione alla omologazione della gara.

Dispone la restituzione della tassa versata.

(242) - RECLAMO DELLA SOCIETA' US DIL. CASAL VELINO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LEONI POSTIGLIONE-CASALVELINO DEL 24.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.2008 - Campionato di 1^ Categoria).

La società Casal Velino aveva proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Campania avverso la regolarità della gara I Leoni Postiglione – Casal Velino del 24 febbraio 2008 Campionato Prima Categoria per la partecipazione ad essa di un calciatore della società antagonista (Bonavoglia Lorenzo) in corso di squalifica.

Deduceva la reclamante che la squalifica del calciatore non era stata scontata né nella gara immediatamente successiva alla sanzione, che non era stata disputata per rinuncia della squadra avversaria, né nelle gare successive.

Precisava che, in seguito alla rinuncia di cui sopra, quella società, rinunciataria per la quarta volta, era stata esclusa dal campionato e che tutte le gare sino a quel momento disputate non avevano valore ai fini della classifica.

Il provvedimento, maturato nel corso del girone d'andata, era stato deliberato dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 58 del 17 gennaio 2008.

La CD Territoriale respingeva il reclamo, motivando che il calciatore aveva scontato la squalifica in quanto non aveva partecipato alla gara del 16 dicembre 2007, la quale, ancorché non disputata per assenza della squadra avversaria, non poteva essere ricondotta nella fattispecie dell'art. 22 comma quarto CGS afferente l'annullamento successivo della gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

Ricorre la società Casal Velino, chiedendo la revoca della decisione per gli stessi motivi dedotti nel precedente grado di giudizio.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 53 comma terzo NOIF, l'esclusione dal campionato di una società durante il girone d'andata comporta che tutte le gare in precedenza disputate dalla esclusa non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati di tali gare.

Essendo questo il caso che qui interessa, il calciatore Bonavoglia Lorenzo non aveva scontato la squalifica né nella gara del 16 dicembre 2007 (che era quella che non aveva avuto un risultato valido per la classifica), né nelle gare successive, per cui egli nella gara oggetto del ricorso era ancora sanzionato e si trovava pertanto in posizione irregolare.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; ed infligge alla società I Leoni Postiglione la perdita per 0 – 3 della gara I Leoni Postiglione – Casal Velino del 24 febbraio 2008 Campionato Prima Categoria Regione Campania.

Dispone la restituzione della tassa versata.

(260) - RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD CARPINONE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NUOVO VINCHIATURO-CARPINONE CALCIO DEL 16.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 101 del 10.4.2008 – Campionato di 2^ Categoria).

La società Carpinone Calcio aveva proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Molise avverso la regolarità della gara Nuovo Vinchiaturò – Carpinone Calcio del 16 marzo 2008 Campionato Seconda Categoria, stante la partecipazione ad essa di tre calciatori della Nuova Vinchiaturò (Marra Giovanni, Iacobucci Giovanni, Pistilli Paolo) in corso di squalifica.

La C.D.T. con decisione del 10 aprile 2008 respingeva il reclamo.

Ricorre la società Carpinone Calcio per la revoca di tale decisione, deducendo che i calciatori di cui trattasi non avevano scontato la sanzione loro irrogata perché la gara della società Nuovo Vinchiaturò del 6 gennaio 2008, nella quale la sanzione avrebbe dovuto

essere scontata, si era conclusa con l'abbandono del campo da parte della società Nuova Vinchiaturò e pertanto non aveva avuto effetti ai fini delle squalifiche.

Il ricorso è infondato.

Il Giudice Sportivo Comitato Regionale Molise, in relazione alla gara del 6 gennaio 2008, aveva sanzionato la società Nuova Vinchiaturò ai sensi del comma secondo dell'art. 53 N.O.I.F., comminando ad essa la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3.

Tale gara era pertanto valida ai fini della classifica ed i calciatori indicati dalla ricorrente, che non vi avevano preso parte in quanto squalificati, avevano in questa circostanza scontato la squalifica (art. 22 comma quarto C.G.S.).

La loro partecipazione alla gara in oggetto è stata, pertanto, regolare.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relative tassa.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Antonio Valori, avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(261) - RECLAMO DELLA SOCIETA' AC MONTEPORZIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE MERITO GARA MOMBAROCCIO-MONTE PORZIO DEL 8.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 126 del 28.3.2008 – Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria).**

Letto il reclamo proposto dalla AC Monteporzio avverso la decisione emessa il 28.3.2008 dalla CD Territoriale presso il CR Marche pubblicata sul CU n. 126 con la quale veniva disposta, a carico della Società ricorrente la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per aver utilizzato nel corso della partita Mombarroccio-Monteporzio disputata l'8.3.2008, i calciatori Aldo Guidi e Samuele Morganti, pur se non regolarmente tesserati, disponendo inoltre, a carico della Società Monteporzio l'ammenda di € 150,00; a carico del dirigente accompagnatore sig. Paolo Manfredi, l'inibizione per mesi uno e dei calciatori la squalifica per 4 giornate.

osserva

la reclamante ha proposto impugnazione avverso al suindicata decisione limitatamente alla squalifica per 4 giornate inflitta ai calciatori Guidi e Morganti, e all'inibizione per mesi uno, disposta nei confronti del proprio dirigente Paolo Manfredi; lamentando implicitamente la gravità della sanzione ed invocando a giustificazione del fatto illecito una mera "distrazione".

Il reclamo non può essere accolto perché infondato.

La irregolare posizione dei due calciatori è documentalmente provata.

Le sanzioni inflitte dalla CD Territoriale sono state commisurate entro i limiti edittali previsti dall'art. 19 CGS.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(238) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CUS TERAMO-PRO CALCETTO AVEZZANO del 23.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).**

**(239) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CUS L'AQUILA-PRO CALCETTO AVEZZANO DEL 1.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti;

premessi che

- Con separati ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano ha impugnato le decisioni con le quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, su reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione sportiva della perdita dei rispettivi incontri con il punteggio di 0 – 6, “...per aver schierato, nel corso della gara, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare di tesseramento”, nonché, rispettivamente, quanto alla prima decisione, l'inibizione fino al 31.12.2008 del dirigente accompagnatore Cosimo Claudio e l'ammenda di € 500,00, e, quanto alla seconda decisione, l'inibizione fino al 30.06.2009 del dirigente Cosimo Claudio e l'ammenda di € 750,00.
- La reclamante, dopo aver eccepito la improcedibilità del reclamo proposto dalla società ASD CUS L'Aquila Sett. Calcio perché non preannunciato nonché del reclamo proposto dalla società CUS Teramo in quanto il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 45 del 06.03.2008, avrebbe dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla stessa società, lamentava inoltre, la carenza di motivazione dei reclami e delle delibere impuginate, nonché l'errore di fatto e di diritto e la contraddittorietà delle medesime delibere impuginate, eccependo altresì l'eccesso di potere della stessa delibera impugnata.
- Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo l'accoglimento dei due distinti ricorsi ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla società e l'omologazione dei risultati di gara conseguiti sul campo.

\* \* \* \* \*

Preliminarmente Codesta Commissione, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due procedimenti.

Ciò posto, i due reclami sono entrambi infondati e vanno pertanto respinti per i motivi qui di seguito esposti.

Per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità dei due reclami - quello proposto dalla società ASD CUS L'Aquila Sett. Calcio per l'omesso invio del preannuncio e quello proposto dalla società CUS Teramo in quanto il Giudice Sportivo si era già pronunciato su tale reclamo dichiarandolo inammissibile - va rilevato che la norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all'esame di questa Commissione è unicamente l'art. 46, co. 3, del CGS, che identifica l'organo competente e detta le norme concernenti lo specifico procedimento relativo alla posizione irregolare dei calciatori.

Orbene, dal dato testuale della norma citata, si evince chiaramente che l'unico onere previsto è quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallo svolgimento della gara, alla Commissione Disciplinare Territoriale, la quale è l'unico Organo di Giustizia Sportiva competente a decidere in materia di posizione irregolare di tesseramento.

Pertanto, nel procedimento relativo alla posizione irregolare dei tesserati, non possono certamente trovare applicazione le norme dettate dall'art. 46, comma 1, e dall'art. 29, comma 7, CGS, le quali regolano i procedimenti sottoposti alla cognizione del Giudice Sportivo, prevedendo esclusivamente per tali ultimi procedimenti la necessità di preannunciare il reclamo.

Del resto, il procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale relativo alla posizione irregolare dei tesserati ha una sua specificità e non può certamente essere regolato da ulteriori norme che sono invece applicabili esclusivamente in procedimenti di competenza di altri organi di giustizia sportiva.

Ed inoltre, la necessità di preannunciare il reclamo al Giudice Sportivo, oltre a non avere alcun senso, in quanto quest'ultimo non è l'organo competente, non determinerebbe la cristallizzazione del risultato il quale, a seguito della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, ben potrà essere revocato.

Peraltro, questa Commissione si era già pronunciata in tal senso con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 03.04.2008 e con decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 18.04.2008, relative a sei reclami presentati proprio dalla stessa società AS Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quelle sedi aveva articolato infondatamente un'eccezione di improcedibilità per omesso preannuncio di reclamo.

Per quanto concerne l'eccezione di irritualità ed improcedibilità del reclamo proposto dalla società CUS Teramo, risulta pacificamente dagli atti che lo stesso è stato ritualmente e tempestivamente presentato alla Commissione Disciplinare Territoriale – unico Organo di Giustizia competente in materia - in data 28.02.2008. Pertanto a nulla rileva che il Giudice sportivo, nel caso *de quo*, abbia dichiarato l'inammissibilità del reclamo in quanto lo stesso Organo di Giustizia Sportiva non poteva - attesa la propria incompetenza - in alcun modo pronunciarsi sullo stesso, peraltro correttamente indirizzato e proposto avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale e non certamente al Giudice Sportivo.

In forza di quanto sopra, le suddette eccezioni di improcedibilità devono essere dunque rigettate.

Altresì infondati, ed anzi del tutto pretestuosi, sono i motivi con i quali la società AS Pro Calcetto Avezzano si duole della carenza di motivazione dei reclami e delle conseguenti delibere impugnate, nonché eccepisce l'errore di fatto e di diritto, l'eccesso di potere e la contraddittorietà delle medesime delibere impugnate.

Per quanto concerne la carenza di motivazione dei reclami proposti dalle predette Società e delle relative delibere di accoglimento della CDT, questa Commissione rileva che i reclami erano adeguatamente e specificatamente motivati, così come le delibere di accoglimento.

Per quanto poi concerne il lamentato profilo dell'errore di fatto e di diritto e l'eccesso di potere delle delibere di accoglimento dei predetti reclami, si osserva che non ha alcuna giuridica rilevanza l'erronea citazione effettuata nei reclami all'art. 12 del CGS, in quanto è stata dedotta l'avvenuta partecipazione alla gara in questione di un calciatore in posizione irregolare e pertanto la CDT ha correttamente applicato l'art. 17, comma 5, lettera a) del nuovo CGS che sanziona tale illegittimo comportamento, tenuto altresì conto che, prima della novella del CGS, era appunto la norma di cui al predetto articolo 12 erroneamente citato a disporre la sanzione della perdita della gara a carico delle società che avessero schierato calciatori che non avevano titolo a partecipare alla gara, norma che dopo la riforma del CGS è stata appunto trasfusa nell'art. 17.

Pertanto, non vi è stato nel caso di specie né alcun errore di fatto e/o di diritto né alcun eccesso di potere della CDT.

Ciò posto, e rilevato che all'Organo di Giustizia Sportiva non è precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, risulta accertato che, al momento delle gare in questione, il calciatore Barbosa non era tesserato.

Difatti, risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore non sia stata perfezionata e, del resto, la società reclamante non ha offerto elementi di prova da cui possa desumersi l'avvenuto completamento dell'iter relativo al tesseramento del calciatore *de quo*.

Pertanto, allo stato degli atti, risulta accertato che il calciatore *de quo*, al momento delle gare in questione, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in posizione irregolare.

In forza di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il dirigente accompagnatore ha sottoscritto la distinta di gara senza accertarsi preventivamente della regolarità della posizione del calciatore *de quo*, le delibere impugnate sono meritevoli di conferma e le sanzioni ivi irrogate sono congrue e proporzionate ai fatti contestati, anche in considerazione della persistente reiterazione del comportamento della società reclamante nello schierare il calciatore *de quo*, sebbene quest'ultimo sia da tempo in posizione irregolare, come peraltro già accertato da questa Commissione con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 03.04.2008 e con decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 18.04.2008.

P.Q.M.

Respinge i reclami e dispone l'addebito delle tasse non versate.

Il Presidente della C.D.N.  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 29 aprile 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete